

n. 2612/2019 V.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE – GRUPPO FALLIMENTARE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Gabriella Zanon - presidente relatore es estensore
Dott.ssa Silvia Bianchi - giudice
Dott.ssa Sara Pitinari - giudice

visto il reclamo ex art.36, comma 2, L.F. proposto da
Alfa., rappresentato e difeso dagli avv.ti G. G., D. G. e B.B.
reclamante

nei confronti di

Fallimento Beta s.r.l., in persona del curatore dott. M.B., rappresentato e difeso dall'avv. Z.F.
Gamma s.r.l. unipersonale, rappresentata e difesa dall'avv. F. G. CA.

sentiti il relatore ed i difensori delle parti all'udienza dell'11 luglio 2019, a scioglimento della
riserva assunta;

rilevato che

Alfa. ha proposto reclamo ex art.36, comma 2, L.F. avverso il decreto del Giudice delegato del 6
giugno 2019, comunicatogli in data 10 giugno 2019, che, decidendo il reclamo presentato ex art.36,
comma 1, L.F. lo ha rigettato.

Il reclamo proposto da Alfa al G.D. aveva ad oggetto il verbale 17 aprile 2019 con cui il Curatore
aveva aggiudicato provvisoriamente il complesso dei beni aziendali, compresa la partecipazione



pari al 49% di XX s.p.a., a Gamma s.r.l., risultata la migliore offerente in esito alla medesima gara cui ha partecipato anche Alfa..

In particolare, il reclamo proposto da Alfa era volto a far accertare l'illegittimità: - della presentazione da parte di Gamma dell'offerta di acquisto dei beni; - della partecipazione di Gamma alla procedura competitiva; - della partecipazione di Gamma alla 'gara informale' disposta dal Curatore in data 17 aprile 2019, all'esito dell'apertura delle buste; - dell'aggiudicazione provvisoria dei beni in favore di Gamma.

A sostegno del reclamo Alfa ha dedotto che sia la fallita Beta che l'aggiudicataria Gamma sono interamente partecipate da Zeta s.r.l., il cui socio unico nonché amministratore unico e legale rappresentante è PP; la reclamante ha lamentato pertanto la violazione degli artt.571 e 579 c.p.c., l'elusione dell'art. 124, comma 1, L.F. nonché la violazione del generale divieto di intervento di soggetti portatori di interessi in conflitto con quelli della procedura fallimentare.

Con il presente reclamo Alfa ripropone il motivo relativo al divieto di cui all'art.579 c.p.c. chiedendo, in subordine, qualora il Tribunale non accedesse alla tesi per cui Gamma, quale mera articolazione societaria del "debitore", non avrebbe potuto essere ammessa all'offerta di acquisto dei beni, che venga vagliato "l'effettivo e meritevole utilizzo della persona giuridica Gamma"; chiede pertanto l'integrale riforma del decreto del G.D., con conseguente annullamento dell'aggiudicazione provvisoria in favore di Gamma, aggiudicazione in favore della reclamante Alfa e l'adozione di ogni consequenziale provvedimento.

Costituendosi in giudizio, sia il Fallimento che Gamma hanno preliminarmente eccepito la tardività del reclamo, in quanto iscritto a ruolo in data 19 giugno 2019, decorsi gli 8 (otto) giorni previsti dall'art. 36, comma 2, L.F. dalla comunicazione del decreto, in data 10 giugno 2019.

Nel merito hanno chiesto il rigetto del reclamo.

Preliminarmente va ritenuta la tempestività del reclamo.



Dall'esame delle risultanze della consolle del magistrato si evince infatti inequivocabilmente che il deposito del reclamo e degli allegati è stato effettuato in data 18 giugno 2019, alle ore 20.32 al "Ruolo Generale degli affari di Volontaria Giurisdizione"; la circostanza che risulti iscritto a ruolo solo in data 19 giugno 2019 dipende esclusivamente dalla circostanza che in tale data è stato "lavorato" dalla Cancelleria.

L'eccezione di tardività, quindi, non è fondata.

Nel merito, il Tribunale, sottoposte a vaglio critico le valutazioni compiute dal G.D., ritiene che il decreto 6 giugno 2019 meriti conferma, per i motivi che si vanno ad esporre.

Il reclamo muove dal presupposto che nel caso di specie siano applicabili le disposizioni agli articoli 571 e 579 c.p.c. e che pertanto fosse vietato al debitore di presentare offerte; assume che Gamma sia da qualificare come debitore, traendone la conseguenza della "illegittimità" della sua partecipazione alla gara e presentazione di offerta e della correlativa aggiudicazione provvisoria.

Osserva anzitutto il Tribunale che il procedimento *de quo* è stato posto in essere sulla base del disposto dell'articolo 107, comma 1, L. Fall. il quale rinvia ad alcune ben precise disposizioni del codice di procedura civile la procedura, "in quanto compatibili", fra le quali non rientrano gli articoli 571 e 579 c.p.c.

Il più generico rinvio disposto dal medesimo articolo 107, comma 2, L. F., oltre a temperare il rinvio con la precisazione che deve trattarsi di disposizioni "compatibili", attiene ad una diversa fattispecie, estranea al *thema decidendum*.

Se dunque può ritenersi che la disciplina codicistica assuma in sede fallimentare un ruolo significativo, o per richiamo espresso o nei suoi principi informatori, non può assumersi acriticamente come direttamente e puntualmente applicabile per ogni aspetto.

A maggior ragione la valutazione deve essere prudente nei casi in cui le disposizioni invocate pongano precetti ai quali si riconosce carattere eccezionale, come accade proprio con riguardo all'articolo 579 c.p.c..



Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti: *“In tema di espropriazione forzata immobiliare, la previsione dello art. 579 cod. proc. civ. denegativa per il debitore esecutato dalla legittimazione di fare offerte all’incanto - che non integra un divieto dell’acquisto da parte del debitore - costituendo norma eccezionale rispetto alla “regola” stabilita dallo stesso art. 579 per la quale la legittimazione all’offerta compete ad “ognuno”, non può trovare applicazione analogica per altre ipotesi od a altri soggetti non considerati in detta norma, neppure con riguardo al coniuge del debitore - ancorché sussista tra i coniugi il regime di comunione legale dei beni previsto dagli artt. 177 e segg. cod. civ. - sicché questi rientrando nell’ampia e onnicomprensiva categoria delineata dal richiamato art. 579 cod. proc. civ., è ammesso a fare offerte per l’incanto ed offerta di aumento del sesto dopo la aggiudicazione, senza che rilevi il fatto che, per volontà della legge, l’effetto traslativo del bene - operato direttamente soltanto in capo a lui quale offerente aggiudicatario - si ripercuota per la metà nel patrimonio del debitore esecutato”* (Cass. 2 febbraio 1982, n. 605).

Ed ancora: *“In tema di espropriazione forzata immobiliare, la previsione contenuta nell’art.579 cod. proc. civ. (che inibisce al debitore esecutato la legittimazione di fare offerte all’incanto), costituendo norma eccezionale rispetto alla regola generale stabilita dallo stesso art. 579, non può trovare applicazione analogica rispetto ad altri soggetti non considerati in detta norma, salvo che non ricorra un’ipotesi di interposizione fittizia o che si configuri, in caso di accordo fra debitore esecutato e terzo da lui incaricato di acquistare per suo conto l’immobile, un negozio in frode alla legge”* (Cass. 16 maggio 2007, n. 11258).

Poiché le norme eccezionali non sono suscettibili di applicazione analogica per espresso disposto dell’articolo 14 preleggi, resta da dimostrare il fondamento giuridico della loro ritenuta applicabilità nel caso di specie, in assenza di un richiamo espresso da parte della legge fallimentare, caratterizzata oltretutto da una riconosciuta specialità.

Ancora, è da considerare che l’articolo 579 c.p.c. appare fortemente incardinato nel processo esecutivo per espropriazione forzata di immobili, in quanto assume a postulato che si possa



configurare una coincidenza fra il debitore esecutato e l'offerente, mentre nel diverso contesto della disciplina del fallimento ciò è per definizione impossibile ove – come nel caso di specie – sia fallita una società di capitali. E anche nel caso di fallimento di imprese individuali, non è propriamente configurabile che esse in quanto tali possano assumere veste di acquirenti di beni esecutati.

Accanto a queste considerazioni di ordine generale, ve ne sono da fare altre che appaiono dirimenti ai fini della decisione.

E' da osservare che l'ambito di applicazione proprio dell'articolo 579 c.p.c. è circoscritto alle vendite immobiliari, come si ricava dalla collocazione sistematica della disposizione nel Capo IV del Titolo III, Libro Terzo, c.p.c..

Nella vicenda *sub judice*, la procedura competitiva ha visto la presentazione di un'offerta cumulativa di euro 1.200.000,00 per partecipazioni azionarie (49% di XX s.p.a.) ed un terreno, con assoluta preponderanza in valore economico delle partecipazioni azionarie (euro 1.000.000,00 su euro 1.200.000,00). Atteso che le partecipazioni suddette sono qualificabili alla stregua di beni mobili, è da ritenere che in ogni caso, ossia quand'anche fosse astrattamente applicabile, non potrebbe in concreto trovare applicazione quel disposto normativo siccome oggettivamente riferibile a fattispecie differenti da quella oggetto della vicenda litigiosa.

Quanto fin qui esposto rende superfluo estendere la disamina alla ulteriore distinta questione, illustrata da parte reclamante, circa la identificazione del "debitore" in un soggetto diverso sia dalla società fallita sia dalla società offerente, identificato nell'azionista unico e amministratore della società Zeta s.r.l. controllante di entrambe. Basti in proposito osservare che la facoltà accordata dall'ordinamento agli operatori economici di avvalersi di una molteplicità di strumenti societari, inclusa la società unipersonale, ciascuno dei quali con ruoli e responsabilità differenziate rispetto ai terzi, per meglio perseguire e tutelare i rispettivi interessi economici, comporta estremo rigore nel verificare quando tale libertà ecceda i limiti della meritevolezza e sconfini nell'abuso di diritto attraverso schermi del tutto privi di oggettività e razionalità economica. Nella specie, non sono acquisiti al giudizio elementi tali da far ritenere che la libertà economica, che include anche il



ricorso agli strumenti giuridici ritenuti più efficienti sul mercato, sia stata manifestamente piegata a finalità contrarie a regole giuridiche vincolanti. Gli stessi precedenti giurisprudenziali invocati dalla parte reclamante (Cass. ss.uu. 20 dicembre 1990, n. 12068; Cass. 12 dicembre 1995, n. 12733) non appaiono pertinenti ai fini della decisione, in quanto orientati ad affrontare i profili della responsabilità piuttosto che il diverso profilo della diversità o identità di soggetti.

In definitiva, per quanto sopra esposto, il reclamo va rigettato, con conseguente conferma della decisione assunta dal G.D. con decreto del 6 giugno 2019.

Le spese di lite vengono liquidate in favore del Fallimento Beta s.r.l. e di Gamma s.r.l. come in dispositivo.

Al rigetto del reclamo consegue la dichiarazione sul versamento a carico dell'impugnante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per l'impugnazione, ai sensi dell'art. nuovo art. 13 D.P.R. n. 115/2002 (comma 1 quater), come modificato dalla legge 228/2012.

Non sussistono invece ad avviso del Collegio i presupposti per la condanna di Alfa. ex art.96 c.p.c., considerato che le questioni trattate presentano profili di indubbia complessità meritevoli di essere sottoposti al vaglio dell'autorità giudiziaria.

P.Q.M.

visto l'art.36, comma 2, L. Fall.;

- 1) RIGETTA il reclamo e conferma per l'effetto il decreto del G.D. del 6 giugno 2019;
- 2) CONDANNA Alfa. a rifondere al Fallimento Beta ed a Gamma s.r.l., complessivi euro 7.000,00 per ciascuna parte, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
- 3) DICHIARA Alfa s.r.l. tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per l'impugnazione, ai sensi dell'art. nuovo art. 13 D.P.R. n. 115/2002 (comma 1 quater), come modificato dalla legge 228/2012.



Venezia, 11 luglio 2019

il Presidente estensore
dott.ssa Gabriella Zanon

